

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE GUIDO FRANZINI"**

ART. 1) ISTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

È costituita su iniziativa del Signor Dr. Fabrizio Franzini e Casa di Cura Villa Verde srl la "Fondazione Guido Franzini".

La Fondazione assumerà la qualifica di "Ente del Terzo Settore" una volta acquisita l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, modificando la denominazione in

"Fondazione Guido Franzini Ente del Terzo Settore"

in breve

"Fondazione Guido Franzini ETS".

La fondazione ha sede legale nel Comune di Reggio Emilia.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La Fondazione è una istituzione di diritto privato senza scopo di lucro; i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statuari. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione si ispira ai principi di legalità, imparzialità, rispetto delle norme sulla trasparenza e persegue criteri di economicità ed efficienza.

ART. 2) SCOPI e ATTIVITA'

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 117/2017:

- 1) Beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N 117/2017;
- 2) Formazione post – universitaria;
- 3) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso, la Fondazione si propone di svolgere le seguenti attività:

1. prestare sostegno economico al fine di fornire assistenza gratuita di tipo medico-chirurgico e facilitazione di accesso alle cure a favore di persone indigenti o in difficoltà senza alcun tipo di limitazione in base al sesso, religione o nazionalità;
2. promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, seminari, convegni e conferenze rivolte alla sensibilizzazione dei medici e/o della popolazione; pubblicare materiale scientifico, didattico, rassegne, atti dei convegni, ricerche prodotte in proprio; istituire e regolamentare apposite borse di studio o assegni speciali o premi, anche per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia; sviluppare iniziative per il supporto della ricerca medico-chirurgica, anche promuovendo l'interesse della popolazione generale mediante l'uso dei mezzi ritenuti più idonei o

opportuni anche mediante acquisti di strumenti o di materiali scientifici o di studio, promuovere la formazione professionale di personale medico, infermieristico e tecnico, la formazione di giovani nel campo sanitario (provvedendo direttamente o attraverso la corresponsione di borse di studio e quant'altro possa corrispondere allo scopo), il tutto sentito il parere del Comitato Etico - Scientifico della Fondazione stessa se nominato;

3. finanziare progetti specifici individuati di concerto con il Consiglio di Amministrazione, Il Comitato Etico – Scientifico se nominato e la Direzione Sanitaria di Villa Verde S.r.L;
4. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altre stipule, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà, in usufrutto o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, al fine di perseguire le finalità istituzionali della Fondazione, il tutto nei limiti di Legge;
5. amministrare e gestire beni di cui sia, o divenga nel corso della sua esistenza, proprietaria a qualsiasi titolo, usufruttuaria, locatrice, o comodataria, oppure beni che siano comunque nella sua detenzione e/o possesso;
6. stipulare convenzioni e contratti con altri enti, istituzioni, strutture sanitarie e socio assistenziali pubbliche e private anche per l'affidamento a terzi o per conto di terzi di parte delle attività di cui in precedenza;
7. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
8. promuovere e valorizzare il volontariato quale strumento di supporto nella ideazione e realizzazione di iniziative ed attività finalizzate a raggiungere gli scopi della Fondazione;
9. organizzare attività occasionali di raccolta fondi, da sviluppare mediante eventi ed iniziative culturali, musicali, sportive finalizzate a far conoscere, promuovere e diffondere l'attività della Fondazione;
10. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente. La loro individuazione è operata dal Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del CTS. La qualità di volontario è

incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione, in tal caso, è obbligata alla tenuta di un apposito Registro nel quale iscriverà i volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale e provvederà ad assicurare tutti i volontari, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

L'accettazione del nuovo Volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. La richiesta di ammissione va presentata al Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni ed annotata nel libro dei Volontari.

ART. 3) PATRIMONIO E PROVENTI

Per il perseguimento dei fini statuari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio è stato assicurato dai soci fondatori, come indicato nell'atto costitutivo ed è attualmente costituito dal **Fondo di dotazione** pari almeno ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e dal **Fondo di Gestione** utilizzato per il funzionamento della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è formato:

- dai conferimenti costituenti la dotazione iniziale di cui all'atto costitutivo;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
- dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- da eventuali contributi ed elargizioni attribuiti da enti, istituzioni, organizzazioni, soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- da ogni altra entrata destinata ad incremento del patrimonio;
- da eventuali realizzi e/o riconversioni del patrimonio istituzionale.
- da entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. n.117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 4) ESERCIZI FINANZIARI - UTILI E AVANZI DI GESTIONE - APPROVAZIONE E CRITERI DI REDAZIONE DEI BILANCI

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di

gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Tale disposizione non potrà essere variata anche in caso di modifiche statutarie

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017.

Gli esercizi finanziari inizieranno ogni anno il giorno 1° gennaio con il bilancio preventivo e si chiuderanno al 31 dicembre con il bilancio consuntivo.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n.117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 5) ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Vice presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Etico-scientifico, se nominato;
- e) l' Organo di controllo;
- f) il Revisore, se nominato.

ART. 6) IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

All'atto della costituzione della Fondazione i fondatori nominano a vita il Presidente del Consiglio di Amministrazione; essi possono inoltre nominare il Vice Presidente.

Per perpetuare l'intendimento dei fondatori, il Presidente a vita del Consiglio di Amministrazione ha il potere di nominare preventivamente il suo sostituto, il quale subentrerà nella carica entro 30 giorni dalle dimissioni, permanente impedimento o decesso.

In caso di sostituzione del Vice Presidente nominato, il Presidente può designare il nuovo Vice Presidente, fissando la durata della carica.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, coadiuvato eventualmente dal Vice Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In casi di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente se nominato, o da un consigliere all'uopo delegato.

Se il Presidente, componente a vita, viene a mancare per qualsiasi motivo viene sostituito dalla persona dallo stesso preventivamente designata oppure dalla persona nominata dagli eredi dello stesso e dal Consiglio di Amministrazione dell'altro fondatore Casa di Cura Villa Verde srl.

ART. 7) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione é composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, e restano in carica, ad eccezione del Presidente componente a vita, per tre esercizi o comunque fino alla riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione del fondatore Casa di Cura Villa Verde srl e dal fondatore persona fisica o dai suoi eredi.

L'amministrazione della Fondazione può essere affidata anche a soggetti che ricoprono cariche in altri Consigli di Amministrazione in quanto proprio titolari di questo incarico; in caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica principale, la persona fisica decadrà automaticamente e con effetto immediato anche da componente del consiglio di amministrazione della Fondazione. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice Civile.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli.

Gli amministratori così nominati restano in carica sino al rinnovo del prossimo Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione adotta tutte le deliberazioni necessarie per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ed il funzionamento della Fondazione e per l'espletamento delle sue attività istituzionali. Più specificatamente:

- a) programma le attività della Fondazione sulla base delle proposte del Presidente e del Vicepresidente se nominato;
- b) approva il bilancio consuntivo e redige il bilancio preventivo;
- c) delibera sugli accordi, convenzioni e contratti da stipularsi nell'interesse e per le attività della Fondazione, sulle liti attive e passive, sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- d) adotta ogni deliberazione relativa ad eventuale personale dipendente, comprese le assunzioni e i licenziamenti, determinandone il trattamento giuridico ed economico in conformità alla normativa di diritto privato;

- e) delibera in merito all'ammissione di volontari a supporto delle attività della Fondazione;
- f) delibera all'unanimità, le modifiche allo Statuto;
- g) delibera a maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti, lo scioglimento della Fondazione ai sensi del successivo articolo 11 del presente Statuto e la nomina dei liquidatori, nonché i criteri di liquidazione;
- h) delibera eventuali regolamenti;
- i) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente e al Vicepresidente se nominato in aggiunta a quelli ad essi già spettanti in forza del presente Statuto;
- f) su proposta del Presidente nomina l'organo di controllo;
- g) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 e provvede alla loro individuazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente se nominato o da un consigliere all'uopo delegato. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato su richiesta scritta di almeno un componente.

La convocazione deve giungere a conoscenza dei membri del consiglio di amministrazione con ogni mezzo possibile che ne garantisca la corretta ricezione, almeno otto giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in via telematica in audio-video conferenza, previo avviso nei termini di cui sopra, con l'utilizzo di strumenti informatici e tecnologici che consentano l'individuazione dei partecipanti e il loro intervento, la comprensione degli argomenti all'ordine del giorno nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il Consiglio opera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, fatti salvi i casi in cui il presente Statuto prevede l'unanimità o maggioranze qualificate.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, in apposito libro custodito dal Presidente, un sintetico verbale, approvato dal Consiglio stesso e sottoscritto dal Presidente. In caso di conflitto di interessi inerente i componenti del Consiglio di Amministrazione, si procederà a termini di legge.

Le modifiche dello Statuto saranno effettuate con verbale notarile.

ART. 8) IL COMITATO ETICO SCIENTIFICO

Il comitato etico - scientifico è l'organo indipendente deputato ad esprimere pareri scritti sulle proposte di iniziative, conformi allo scopo indicato in statuto, che il Consiglio di Amministrazione gli sottoporrà. Il parere del comitato non è mai vincolante.

Il numero dei componenti è variabile da 5 (cinque) a 9 (nove).

La composizione del comitato è così definita:

cinque membri sono componenti di diritto dello stesso e sono: il Sindaco di Reggio Emilia o un suo delegato, il Presidente della Provincia di Reggio Emilia o un suo delegato, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori o un suo delegato, il Presidente

dell'Associazione Industriali della Provincia di Reggio Emilia o un suo delegato, il Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla o un suo delegato.

Gli altri componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione valutandone l'integrità morale e la preparazione scientifica.

I componenti durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Ai membri del Comitato Scientifico non spetta alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'espletamento dell'incarico

ART. 9) L'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

9.1 Organo di Controllo

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo, su proposta del Presidente. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Nel caso venga meno l'organo monocratico, il Consiglio di Amministrazione provvede a nuova nomina alla prima riunione utile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo:

- 1) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n.231/2001, qualora applicabili;
- 2) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- 4) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017;
- 5) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

9.2 Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs n. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di

revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 11) DURATA DELLA FONDAZIONE E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

Il Consiglio d'Amministrazione, a maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti), può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

La Fondazione si estingue altresì al verificarsi di una delle cause di estinzione di cui all'art. 27 del Codice civile, accertate dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, d'ufficio o su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art.9 D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 12) GRATUITÀ E COMPENSI DEGLI INCARICHI

Gli incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione sono prestati a titolo volontario e gratuito, salvo il rimborso di spese sostenute per il loro espletamento nei limiti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 117/2017.

ART.13) LIBRI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. n. 117/2017 la Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- c) il registro dei volontari, se presenti;
- d) le scritture di cui agli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione; i libri delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo sono tenuti a cura dell'organo stesso.

ART. 14) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017, del Codice civile e le leggi vigenti in materia di fondazioni.

F.to Fabrizio Franzini

F.to Maria Domenica Costetti

F.to Cecilia Casasole Notaio (sigillo)